

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Toscana riconosce la centralità del rapporto con i cittadini e con i relativi rappresentanti promuovendo, a tal fine, la partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali, prevista in via generale con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), varia l'assetto organizzativo del Servizio sanitario regionale, assegnando un ruolo innovativo alla zona-distretto e accorpando le precedenti Aziende USL in tre nuove Aziende. Per quanto concerne specificamente il diritto alle salute, l'articolo 92, comma 4, della stessa l.r. 84/2015 prevede il riordino degli organismi di partecipazione dei cittadini.

Per tali ragioni si rende necessario rivedere ed aggiornare gli strumenti di partecipazione a livello regionale, aziendale e di zona-distretto per integrarli in maniera coerente e organica con la nuova organizzazione, attraverso gli interventi di seguito esposti.

Con l'**articolo 1** della proposta di legge si modifica l'articolo 16, comma 1, della l.r. 40/2005 aggiungendo la lettera c bis), relativa alla promozione della partecipazione dei cittadini ed all'integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale, al fine di sottolineare l'importanza dei nuovi strumenti di partecipazione. Viene inoltre modificato il comma 2 del medesimo articolo, mediante l'introduzione della lettera c bis), relativa al Consiglio dei cittadini per la salute (livello regionale), che sarà disciplinato dal nuovo articolo 16 bis, e della lettera c ter), relativa ai comitati aziendali di partecipazione (livello aziendale), che saranno disciplinati dal nuovo articolo 16 ter; viene inoltre inserita la lettera c quater) (livello di zona distretto) che richiama i comitati di partecipazione, già previsti dagli articoli 64 ter e 71 undecies, come riscritti dall'art. 16 quater.

Con l'**articolo 2** della Pdl in attuazione della lettera c bis), comma 2, dell'articolo 16, si introduce l'articolo 16 bis che istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Il Consiglio dei cittadini, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da venticinque componenti, di cui:

- quindici designati dai comitati aziendali di cui all'art. 16 ter al loro interno ed in particolare, tre designati da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali ed uno designato da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del SSR;

- tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale del 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) e tre designati dalla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 7 della legge regionale del 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), scelti nell'ambito delle proprie associazioni

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge

“Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.”

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

a) prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)

b) dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)

c) prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)

d) varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti:

- Articolazione dei costi previsti per il Consiglio dei cittadini per la salute (massimo 25 componenti) per ogni anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi.

Missione/Programma uscita	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
1300/1301 Titolo 1 spese correnti	_____	€ 51.750,00	€ 51.750,00	€ 103.500,00
Totale	_____	€ 51.750,00	€ 51.750,00	€ 103.500,00

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Proposta di legge

Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Consiglio dei cittadini per la salute. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 40/2005

Art. 3 - Comitato aziendale di partecipazione. Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 40/2005

Art. 4 - Comitato di partecipazione di zona distretto. Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 40/2005

Art. 5 - Nomine. Modifiche all'articolo 143 bis della l.r. 40/2005

Art. 6 - Norma finanziaria

Art. 7 - Abrogazioni

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

Visti gli articoli 3, comma 4, 4, comma 1, lettera z), nonché gli articoli 58, 59, e 72 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) ed in particolare gli artt. 16, 64 ter e 71 undecies;

Considerato quanto segue:

1. La partecipazione alle scelte sulle problematiche relative alla salute è un diritto oltre che un dovere del cittadino;
2. Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte operate dal sistema sanitario ha negli anni assunto proporzioni significative contribuendo, nei paesi in cui ha trovato concreta applicazione, a rendere più accessibili i servizi e a migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti favorendo la costruzione di un consenso partecipato intorno all'organizzazione e alle modalità di fornitura dei servizi;
3. La partecipazione del cittadino è stata riconosciuta quale principio fondante del nostro